

ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO – AL VIA DAL 1° MARZO 2022

Di seguito, in sintesi, i punti principali della misura in esame.

CARATTERISTICHE

Si tratta di un beneficio economico che, come detto sopra, **entrerà in vigore dal 1 marzo 2022**, verrà attribuito su **base mensile** per il periodo compreso **tra il marzo di ciascun anno ed il febbraio dell'anno successivo**, ai nuclei familiari, sulla base della condizione economica del nucleo stesso, identificata dall'**ISEE**.

L'assegno unico universale **spetta anche in assenza di ISEE sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda** dal richiedente la misura, secondo le regole previste in materia di ISEE

L'assegno non concorre alla formazione del reddito.

SOGGETTI BENEFICIARI

Il beneficio è riconosciuto ai nuclei familiari:

- per **ogni figlio minore a carico** e per i nuovi nati a decorrere dal 7° mese di gravidanza;
- per **ogni figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del 21° anno** di età, qualora **ricorra** almeno **una** delle seguenti condizioni: a) frequenza di un corso di formazione scolastica/professionale o corso di laurea; b) svolgimento di **tirocinio o attività lavorativa** e possesso di **reddito annuo inferiore a € 8.000**; c) registrazione presso i servizi per l'impiego come disoccupato o in cerca di lavoro; d) svolgimento del servizio civile universale;
- per **ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età**.

REQUISITI

All'atto della **presentazione** della domanda e **per tutta la durata del beneficio**, il richiedente deve possedere **congiuntamente** i seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

- **essere cittadino italiano o di Stato membro UE**, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare di permesso di soggiorno per lavoro superiore a 6 mesi o permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per periodo superiore a 6 mesi;
- soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- residente e domiciliato in Italia;
- sia o sia stato **residente in Italia da almeno 2 anni** anche non continuativi, o sia in possesso di contratto a tempo indeterminato o determinato di durata almeno 6 mesi

L'assegno è riconosciuto **a prescindere dall'appartenenza del soggetto ad una specifica categoria di lavoro** (quindi anche a lavoratori autonomi, liberi professionisti, disoccupati incapienti)

BREVE PANORAMICA SUGLI IMPORTI

Ai nuclei familiari con ISEE inferiore a 15.000 euro, spetta per ogni figlio minore un assegno base di 175 euro.

Questo valore decresce al crescere dell'ISEE, fino a stabilizzarsi a 50 euro mensili a figlio per ISEE pari o superiori a 40.000 euro.

A questa base si sommano **varie maggiorazioni** per: 1) ogni figlio successivo al secondo; 2) famiglie numerose; 3) figli con disabilità; 4) madri di età inferiore ai 21 anni; 5) nuclei familiari con due percettori di reddito. Una maggiorazione temporanea è, inoltre, prevista per i nuclei familiari con ISEE inferiore a 25.000 euro.

Esempi di importi mensili per figlio spettanti in base all'ISEE (*)

	Importi assegno			Maggiorazioni				Maggiorazioni legate alla disabilità			
	figlio minorenni	figlio maggiorenne fino a 21 anni	figlio disabile da 21 anni in su	per ciascun figlio dal terzo in poi	per ciascun figlio in caso di genitori entrambi lavoratori	per ciascun figlio in caso di madre con meno di 21 anni	per nucleo con 4 o più figli	figlio minorenni non autosufficiente	figlio minorenni con disabilità grave	figlio minorenni con disabilità grave	figlio maggiorenne con disabilità
Fino a 15 mila euro	175	85	85	85	30						
20 mila euro	150	73	73	71	24						
25 mila euro	125	61	61	57	18						
30 mila euro	100	49	49	43	12	20	100	105	95	85	50
35 mila euro	75	37	37	29	6						
da 40 mila euro	50	25	25	10	0						

(*) In mancanza di allegazione di ISEE l'importo minimo spettante per ciascun figlio è quello dell'ultima riga della tavola con dicitura "da 40 mila euro".

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ED EROGAZIONE DEL BENEFICIO

La domanda può essere presentata **a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno con riferimento al periodo compreso tra marzo dell'anno di presentazione della domanda e febbraio dell'anno successivo, dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio e può essere presentata anche dal figlio maggiorenne** in sostituzione dei genitori.

E' **telematica** e va presentata attraverso i seguenti canali:

- **portale web INPS** www.inps.it, se in possesso di SPID livello 2 o CIE (carta identità elettronica) o CNS (carta nazionale dei servizi)
- **tramite contact center** integrato al numero verde **803.164** (gratuito da rete fissa) o 06.164.164 (da rete mobile)
- mediante **Patronati**

L'assegno è riconosciuto **a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Per le domande presentate dal 1° gennaio al 30 giugno decorre dal mese di marzo del medesimo anno.**

In caso di nuove nascite la modifica del nucleo familiare va comunicata con apposita procedura telematica entro 120 gg dalla nascita del nuovo figlio con riconoscimento dal 7° mese di gravidanza.

L'assegno è **corrisposto dall'INPS** al richiedente o a richiesta, in pari misura tra gli esercenti la potestà genitoriale ed **erogato** mediante:

accredito su IBAN intestato/cointestati al beneficiario della prestazione **ovvero BONIFICO DOMICILIATO**